

CENTRO FRANCESCO DI CULTURA DI MARGHERA
STATUTO (registrato il 20.10.2000)

Articolo 1

E' costituito il Centro Francese di Cultura di Marghera, Associazione senza fini di lucro con sede presso la Parrocchia di S. Antonio in Marghera di cui utilizza di norma le strutture.

Articolo 2

Il Centro ha lo scopo di promuovere servizi ed attività socio-culturali volti a favorire la promozione integrale dell'uomo in sintonia con il mondo contemporaneo conformemente agli insegnamenti del Concilio Ecumenico Vaticano secondo.

Articolo 3

Il Centro promuove ed organizza, direttamente o avvalendosi della collaborazione di altre organizzazioni già esistenti e a ciò disponibili, manifestazioni, tavole rotonde, conferenze, corsi di aggiornamento e riunioni con lo scopo di sensibilizzare l'attenzione dei cittadini di Marghera alle problematiche del loro territorio.

Articolo 4

Sono Soci le persone la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno all'atto dell'ammissione la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.

I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il trenta ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni, morosità, assenza non giustificata per più di un anno dall'attività del Centro o per indegnità; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; l'assenza non giustificata e l'indegnità del Socio verranno sancite dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 5

L'Assemblea dei Soci, che si dovrà tenere almeno una volta l'anno presso la sede sociale o altrove purché nel Comune di Venezia, delibera, con maggioranza semplice dei soci intervenuti, la nomina del Consiglio Direttivo del Centro costituito da cinque membri.

In separate votazioni l'Assemblea sceglierà il Presidente del Centro, il Vice Presidente, il Tesoriere e due Consiglieri.

Con la maggioranza semplice degli intervenuti l'Assemblea dei Soci provvederà anche alle modifiche dello Statuto.

L'Assemblea delibera inoltre, con la stessa maggioranza, sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione e su quant'altro a lei demandato per legge o per Statuto.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola nel pagamento della quota annuale di Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Centro che nomina un Segretario.

Delle riunioni di Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea dei Soci va convocata dal Consiglio Direttivo o su domanda di almeno un quarto dei soci.

Articolo 6

Il Centro è amministrato dal Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea dei Soci per la durata di due anni prorogabili a quattro su decisione dell'Assemblea dei Soci opportunamente convocata e assunta a maggioranza semplice dei Soci intervenuti. Le cariche sociali non sono rinnovabili per più di un quadriennio.

Quando un Consigliere ed il Tesoriere perdono la qualità di Socio il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione con il primo dei non eletti; ove non vi siano Consiglieri non eletti chiama a Consigliere un altro iscritto, a maggioranza di voti; per il Tesoriere si provvede con una nuova elezione.

Qualora il Presidente perda la qualità di Socio, il Vice Presidente ne assume la funzione fino alla fine del mandato ed il Consiglio elegge un nuovo Vice Presidente fra i suoi membri e nomina un nuovo Consigliere in conformità alle norme previste per la sostituzione dei Consiglieri.

Articolo 7

Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede sociale o altrove purché nel Comune di Venezia su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno tre (Consiglieri) e comunque una volta l'anno per deliberare senza limiti in merito all'ordinaria ed alla straordinaria amministrazione del Centro.

Esso procede in particolare alla distribuzione degli incarichi tra i componenti del Consiglio Direttivo e tra gli altri Soci per favorire nel migliore dei modi, in considerazione delle iniziative che il Centro promuove e delle specifiche attitudini dei Soci, l'attività complessiva del Centro.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre sempre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto un verbale scritto che andrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente ed, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.

Articolo 9

Il Parroco Pro Tempore della Parrocchia di S. Antonio è componente di diritto del Consiglio Direttivo con il moderatore di turno del Consiglio Pastorale Parrocchiale (o altro componente indicato dal Consiglio Pastorale stesso), ambedue con voto deliberativo, così pure il Superiore della Comunità Francescana.

Articolo 10

Il Presidente o in sua assenza il Vice Presidente rappresentano legalmente l'Associazione, con facoltà, in caso di urgenza e salvo ratifica del Consiglio Direttivo, di agire esercitando i poteri del Consiglio stesso.

Articolo 11

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori dei conti costituito da due membri, eletti annualmente dall'Assemblea dei Soci.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione sui bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Articolo 12

Il patrimonio del Centro è costituito dalle quote dei Soci nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e da ogni altra entrata che concorra ad aumentarlo. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio è totalmente devoluto alla Parrocchia di S. Antonio di Marghera.

Articolo 13

L'esercizio finanziario chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Entro il trenta gennaio di ogni anno verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio preventivo dell'anno iniziato ed il conto consuntivo dell'anno precedente, previo esame e parere dei Revisori dei conti.

Articolo 14

La durata dell'Associazione è fissata in dieci anni dalla data della sua costituzione.

Articolo 15

Il Centro ha diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali e/o morali al patrimonio e alla reputazione del Centro stesso.

Articolo 16

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme in materia di associazioni contenute nel Libro I del Codice Civile.